

N. 2105

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1997

Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia
dei messi di conciliazione non dipendenti comunali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto, tra l'altro, che a fianco degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari operino per le notifiche anche «i messi di conciliazione in servizio presso i comuni» fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

A seguito di tale previsione normativa, si è posto il problema dell'inclusione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio.

Sul punto sembra che, a livello ministeriale, si siano create due diverse tesi o opzioni: la prima ritiene che la legge vuole, comunque, utilizzare i messi residui, anche non dipendenti comunali, in quanto garantiscono, fino all'esaurimento del loro ruolo - che va oltre la chiusura dell'ufficio di conciliazione - quell'equilibrio necessario in una materia così delicata qual è quella delle notificazioni; la seconda, invece, avanza delle perplessità sull'interpretazione dell'espressione «fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

Il presente disegno di legge mira ad immettere nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia i messi di conciliazione non dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici del giudice di pace alla data del 1° maggio 1995, momento iniziale dell'attività del messo di conciliazione relativamente agli affari del giudice di pace (così come disposto dal decreto-legge n. 571 del 1994): il fine ultimo

della proposta è il completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia di tutti i messi di conciliazione.

Non va sottaciuto, d'altra parte, che, mentre nelle regioni del centro-nord i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono stati tutti immessi nei ruoli dei comuni compresi nelle singole circoscrizioni del giudice di pace, nelle regioni meridionali i «non dipendenti comunali» da immettere nei ruoli sono oltre 350, per cui la mancata utilizzazione di detto personale, in una realtà socio-economica degradata come quella del Mezzogiorno d'Italia, avrebbe come effetto immediato quello di gettare sul lastrico oltre 350 famiglie con prospettive di reddito - vista la notoria mancanza di lavoro che affligge il sud d'Italia - praticamente inesistenti.

L'attività di notifica graverebbe, inoltre, esclusivamente sugli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari, già oberati di lavoro. Ciò provocherebbe ulteriori disfunzioni della «macchina della giustizia», soprattutto di quella «civile»: nelle regioni meridionali, infatti, - più che altrove - quella stessa «macchina» deve spesso affrontare serie difficoltà riverberando effetti negativi nella già disastrosa realtà socio-economica.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede che i diritti e le indennità, nonché l'amministrazione e la ripartizione dei proventi, vengano regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14, in materia di forfettizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio al 1° maggio 1995 presso gli uffici del giudice di pace sono inquadrati nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia, alla quarta qualifica funzionale, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i limiti di età.

2. I diritti e le indennità nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace sono disciplinati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

